



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Con ricorso del 22 gennaio 2020, parte ricorrente esponeva di essere contitolare di due BFP sottoscritti il 17 gennaio 1990 della serie O e lamentava che tali buoni venivano liquidati dall'intermediario in misura inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. Parte ricorrente, in particolare, eccepiva che sui BFP erano state apposte due stampigliature diverse, la prima della serie Q/P e la seconda della serie P/O, indicanti nuovi interessi dal 1° al 20° anno in maniera non chiara, nonché, la mancanza della stampigliatura relativa ad eventuali nuovi tassi dal 20° anno. Per tali motivi, parte ricorrente chiedeva il pagamento dei BFP in base ai tassi di interesse originali riportati sugli stessi.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver precisato che il buono in questione era da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte del buono conteneva la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, eccepiva che ai sensi dell'art. 5 del DM del 13.06.1986, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, pari al tasso del 12% indicato nel timbro. Dopo aver sottolineato che parte ricorrente fosse a



conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 13.06.1986, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente eccepiva che al momento della sottoscrizione del buono non era stata rilasciata alcuna informativa in merito alla possibilità di successive modifiche degli interessi, così come sui buoni stessi non vi era alcun riferimento all'eventualità di mutamenti degli interessi, e lamentava che le stampigliature fossero state apposte in modo scorretto, al fine di far credere al sottoscrittore di ottenere un interesse maggiore sia per i primi 20 anni, ma soprattutto per gli ultimi 10 anni.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso, attiene alle condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Al riguardo si deve ricordare che la questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali e passando al caso di specie, bisogna dire che il ricorso riguarda la corretta determinazione del rendimento di due buoni postali fruttiferi emessi tutti il 17 gennaio 1990, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno



1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q".

In particolare i buoni riportano sul fronte il doppio timbro: quello originario della serie O, corretto con l'apposizione del timbro della serie P e successivamente con quello di modifica della serie Q/P, mentre – con riguardo ai rendimenti – sul retro dei buoni figura, per i primi vent'anni di durata, una tabella stampigliata, sviluppata sulla base delle condizioni relative alla Serie O, un primo timbro contenente i rendimenti della serie P/O ed un secondo timbro riportante gli ulteriori e differenti rendimenti della serie Q/P.

Orbene, per essi parte ricorrente chiede applicarsi, per i primi 20 anni, le condizioni di rendimento più favorevoli stante la sovrapposizione alle tabelle stampigliate, di timbri riportanti condizioni peggiorative non completamente leggibili, contraddittorie e comunque inidonee a fornire una chiara e trasparente evidenza delle condizioni che l'intermediario avrebbe inteso applicare. Chiede, inoltre, applicarsi le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino alla scadenza e cioè l'importo unitario esplicitato in lire per ogni singolo bimestre, in quanto non sarebbe stato superato da nessun'altra indicazione rinvenibile sui buoni stessi.

Il Collegio reputa non meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione dei rendimenti dei primi venti anni di durata, di cui alle originali tabelle stampigliate sui buoni appartenenti alle serie P/O - Q/P. Deve infatti rilevarsi che questo Collegio aderisce all'orientamento dell'Arbitro secondo cui non è la presenza di un doppio timbro o di una duplice indicazione, sul titolo, dei rendimenti a determinare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1370 c.c. – che dispone un'interpretazione del modulo o formulario nel senso più favorevole alla parte che non l'ha predisposto –, bensì solo l'assoluta illeggibilità dei timbri stessi. Ne consegue, in applicazione dei principi generali appena illustrati, che i rendimenti risultanti dall'ultimo timbro devono essere considerati efficaci e vincolanti tra le parti. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i timbri apposti sul retro dei titoli delle serie P e Q/P siano sicuramente leggibili, fa sì che trovino applicazione i rendimenti indicati sull'ultimo timbro sovrapposto in ordine cronologico.

Merita, invece, di essere accolta la domanda relativa alle condizioni di rimborso di tutti i buoni per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza poiché, nonostante essi siano successivi all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno); tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come rilevato in motivazione, dalla menzionata Cass., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

Si consideri, infine, che sul rendimento dei buoni fruttiferi postali influisce il trattamento fiscale, mutato per effetto dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (in G.U. 20 settembre 1986 n. 219) convertito con L. 17 novembre 1986 n. 759, nonché l'art. 3 del D.L. 27 agosto 1987 n. 348 e dal successivo art. 2 del D. Lgs. 1° maggio 1996 n. 239, sicchè in virtù della normativa richiamata, i buoni fruttiferi postali emessi sino al 20 settembre 1986 sono esenti, quelli emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987 sono soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata pari al 6,25 %, quelli emessi dal 25 settembre 1987 al 31 dicembre 1996 sono soggetti ad una ritenuta fiscale pari al 12,5 %, quelli emessi dal 1° gennaio 1997 in poi sono soggetti ad imposta sostitutiva al 12,5 %.

Tutto ciò considerato, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce quindi il diritto della parte ricorrente ad ottenere, per i buoni, le condizioni riportate sul retro dei titoli, relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA